

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1998

che approva il piano di sorveglianza per la ricerca di residui o di sostanze negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dall'Austria

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/153/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, primo e secondo comma,

considerando che il 24 settembre 1997 l'Austria ha comunicato alla Commissione un piano che precisa i provvedimenti nazionali da attuare nel 1998 per la ricerca di certe sostanze e dei loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti; che tale piano è stato modificato e integrato, come comunicato nel documento del 19 novembre 1997 e nel documento del 7 gennaio 1998, conformemente alla richiesta della Commissione per renderlo conforme ai requisiti della direttiva 96/23/CE;

considerando che dal conseguente esame il suddetto piano è risultato conforme alle disposizioni della direttiva 96/23/CE, in particolare degli articoli 5 e 7;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano di sorveglianza per la ricerca dei residui e delle sostanze, di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE, negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dall'Austria è approvato.

Articolo 2

L'Austria adotta le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per porre in atto il piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.